

Sentenza: 24 gennaio 2024, n. 39

Materia: bilancio, contabilità, parifica

Parametri invocati: artt. 81, primo e terzo comma, 97, primo comma, 119, primo comma, Cost., anche in combinato disposto con gli articoli 117, secondo comma, lett. e), 100, secondo comma, e 103, secondo comma, 119 Cost; d.lgs. 118/2011, come normativa interposta

Giudizio: Legittimità costituzionale in via incidentale

Rimettente: Corte dei conti – sez. di controllo per il Molise -

Oggetto:

- articoli 4, 6, 9 e 12, L. R. Molise 29 dicembre 2021, n. 6 (Rendiconto generale delle Regione Molise per l'esercizio finanziario 2020);
- articoli 1,3, 4 e 5, L. R. Molise 29 dicembre 2021. n. 7 (Assestamento del bilancio di previsione 2021-2023 e modifiche di leggi regionali)

Esito: Illegittimità costituzionale

Estensore nota: Enrico Righi

Sintesi:

Il rimettente, la sezione di controllo della Corte dei conti per il Molise, premette che, nel corso del giudizio di parificazione del rendiconto generale della Regione Molise per l'esercizio 2021, riscontrava la non correttezza del saldo negativo iniziale (risultato di amministrazione al 1° gennaio 2021, come da rendiconto 2020, approvato con legge reg. Molise n. 6 del 2021), sul quale si erano sviluppate le scritture di competenza del 2021 (accertamenti e impegni), rispetto al valore che detto saldo avrebbe dovuto assumere secondo gli accertamenti di cui alla decisione n. 80/2021/PARI, relativa al giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2020, nella quale era stata evidenziata la reale situazione finanziaria dell'ente.

Sempre secondo il rimettente, il mancato adeguamento ai rilievi formulati con delibera n. 80/2021/PARI sull'esercizio 2020 si sarebbe riverberato sui saldi approvati con la legge reg. Molise n. 6 del 2021, di approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, e contenente anche "misure correttive" non sufficienti.

Quanto alla legge reg. Molise n. 7 del 2021, di assestamento del bilancio di previsione 2021-2023, osserva la corte rimettente che l'approvazione del rendiconto in contrasto con la reale situazione finanziaria ed economico-patrimoniale della Regione al 31 dicembre 2020 non avrebbe consentito una corretta attività di programmazione di bilancio per il successivo esercizio 2021. Da qui la necessità di sollevare questioni di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 7 del 2021, che concorre a delineare la portata delle autorizzazioni di spesa dell'esercizio 2021 (si tratta infatti dell'assestamento).

Infatti, la non corretta rappresentazione della situazione finanziaria regionale al 31 dicembre 2020, risultante dalla marcata sottovalutazione del cospicuo disavanzo, determinerebbe l'illegittimità costituzionale anche della legge reg. Molise n. 7 del 2021, in ragione della connessa sottostima delle quote di disavanzo da applicare al 2021 e del conseguente indebito ampliamento della spesa.

Sostiene la corte dei conti che la legge di approvazione del rendiconto che non tenga in considerazione quanto contenuto nella decisione di parifica, quando questa impegni l'amministrazione ad introdurre misure correttive delle irregolarità accertate, si connota come costituzionalmente "viziata". L'esistenza di vincoli, quantomeno indiretti, conseguenti al giudizio di parifica, consistenti nel dovere, per la Regione, di esercitare il potere legislativo nel rispetto delle

grandezze contabili accertate dalla Corte dei conti, sarebbe confermata dalla costante giurisprudenza costituzionale (sono citate le sentenze n. 184 del 2022 e n. 39 del 2014). (Si veda oltre).

Le questioni di legittimità costituzionale, sollevate nei confronti degli artt. 4, 6, 9 e 12 della legge reg. Molise n. 6 del 2021 in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost., vengono dichiarate fondate.

Le difformità dei saldi contenuti nelle disposizioni regionali censurate, rispetto a quanto accertato nel giudizio di parifica, sono considerate motivo di illegittimità costituzionale in riferimento ai parametri costituzionali citati, poiché si riflettono in una violazione dei medesimi principi costituzionali posti a tutela dell'equilibrio dei bilanci, dell'obbligo di copertura delle leggi di spesa e della sana gestione finanziaria, attraverso la lesione di regole contabili contenute nel d.lgs. n. 118 del 2011, in particolare relative alla composizione del disavanzo, alla registrazione dei residui attivi e passivi e alla indebita espansione della capacità di spesa dell'ente.

La Corte cita sé stessa:

“È stato quindi sottolineato che «[q]uest'ultimo controllo, riservato al giudice contabile quale organo di garanzia della legalità nell'utilizzo delle risorse pubbliche, non può arrestarsi per il sopravvenire della legge regionale di approvazione del rendiconto generale, proprio in quanto strumentale ad assicurare il rispetto dei precetti costituzionali sull'equilibrio di bilancio» (ancora, sentenza n. 184 del 2022)”.

Se, quindi, per un verso, la decisione di parifica non può in alcun modo mettere in discussione la potestà legislativa che la Costituzione attribuisce ai consigli regionali, per altro verso, però, l'accertamento della irregolarità/illegittimità dei dati contabili oggetto della decisione medesima mette a disposizione anche dell'ente controllato «dati contabili corretti che riflettono le condizioni del bilancio a una certa data e incidono sul suo ciclo, in modo tale che il medesimo ente possa decidere di intervenire in sede di assestamento ovvero nei successivi bilanci di previsione e rendicontazioni, in linea con il principio di continuità del bilancio. Tanto più in considerazione della natura di “bene pubblico” del bilancio stesso (sentenza n. 184 del 2016), funzionale a sintetizzare e certificare le scelte dell'ente territoriale sulla gestione delle risorse della collettività e a svelarne la rispondenza ai principi costituzionali» (ancora, sentenza n. 184 del 2022).

Quanto alle singole disposizioni della l.r. Molise 6/2021, la corte agevolmente ne dimostra la illegittimità costituzionale, alla luce del principio dell'obbligo di copertura finanziaria, in uno con quello di continuità tra gli esercizi annuali di bilancio.

Anche le questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 3, 4 e 5 della legge reg. Molise n. 7 del 2021, l'ultimo come modificato dall'art. 5, commi 2 e 3, della legge reg. Molise n. 8 del 2022, in riferimento agli artt. 81, commi primo e terzo, 97, primo comma, 117, secondo comma, lettera e), «armonizzazione dei bilanci pubblici», e 119, primo comma, Cost., vengono dichiarate fondate.

I vizi di legittimità costituzionale della legge reg. Molise n. 6 del 2021, relativa al rendiconto per l'esercizio finanziario 2020, si riverberano, difatti, fatalmente ed inevitabilmente, sulla legge regionale di bilancio preventivo dell'esercizio successivo e sulla legge di assestamento dell'esercizio 2021.

La corte ne dimostra con facilità l'esistenza, attraverso il principio di continuità dei bilanci, intimamente connesso al ciclo della programmazione, ciò che implica che i dati contabili, nel quadro della naturale successione temporale delle singole annualità, devono essere rilevati e rappresentati con correttezza nelle situazioni contabili di chiusura e di riapertura dei conti e in tutti i documenti contabili (paragrafo 11 dell'Allegato 1 al d.lgs. n. 118 del 2011). Le risultanze dell'annualità precedente rappresentano, infatti, un dato di riferimento del successivo orizzonte temporale, incidendo direttamente sulla programmazione.

La Corte considera assorbite ulteriori censure.